



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Mobilità

Settore Servizi di Trasporto Pubblico Locale via Mare e Interventi connessi alle Infrastrutture
Portuali e Aeroportuali. Società, Enti e Organismi di Riferimento della Direzione Generale
UOS 211.03.01

Unità Operativa Semplice Infrastrutture Portuali, Aeroportuali e Demanio Marittimo Portuale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DELLE MODALITA' DI RACCOLTA TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI DALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI AMALFI

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premessa.....	3
Articolo 2 - Principi generali	3
Articolo 3 – Definizioni.....	4
Articolo 4 - Ambito di applicazione	6
Articolo 5 – Principi Generali	6
Articolo 6 – Finalità.....	8
Articolo 7 – Informativa.....	9

TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Articolo 8 – Titolare del trattamento	10
Articolo 9 – Responsabile del Trattamento	10
Articolo 10 – Incaricati del Trattamento	11
Articolo 11 - Obblighi di riservatezza e formazione	11
Articolo 12 – Registro delle autorizzazioni.....	11
Articolo 13 – Trattamento e conservazione dei dati.....	11
Articolo 14 – Modalità di raccolta dei dati.....	14
Articolo 15 – Obblighi degli operatori.....	14

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 16 - Diritti dell'interessato.....	16
Articolo 17 - Cessazione del trattamento dei dati.....	17
Articolo 18 - Comunicazione.....	17

NORME

Articolo 19 - Modifiche regolamentari.....	18
Articolo 20 – Provvedimenti attuativi	18
Articolo 21 - Norme finali.....	18
Articolo 22 - Pubblicità del Regolamento	19
Articolo 23 - Entrata in vigore e durata	19

ALLEGATI

– Modulistica.....	20
– Planimetria	20

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premessa

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti dalla Regione Campania - Direzione Generale Mobilità - Settore Servizi di Trasporto Pubblico Locale via Mare e Interventi connessi alle Infrastrutture Portuali e Aeroportuali. Società, Enti e Organismi di Riferimento della Direzione Generale - Unità Operativa Semplice Infrastrutture Portuali, Aeroportuali e Demanio Marittimo Portuale ed impiegati dall'Autorità Marittima del Porto di Amalfi, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Inoltre, nel rispetto del Provvedimento Generale emesso in data 8 aprile 2010 dal Garante della Privacy in cui viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali, il presente Regolamento descrive un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea entrata in vigore nel 2018 - GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). A tale scopo, quindi, verranno descritte le specifiche misure tecniche adottate ed i provvedimenti organizzativi che consentano al titolare dei dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Articolo 2 - Principi generali

La Regione Campania ha realizzato e gestisce un sistema di videosorveglianza composto da telecamere di contesto e telecamere dedicate, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza dell'area portuale di Amalfi, assicurando un controllo sempre più puntuale ed efficace del territorio.

L'architettura dell'impianto è installata presso l'area portuale, mentre le immagini raccolte sono trasmesse in tempo reale alla sala di controllo dell'Ufficio Locale Marittimo del Porto di Amalfi.

Il presente atto intende definire le modalità operative per la gestione e l'impiego del suddetto sistema di videosorveglianza da parte dell'Ente gestore, al fine di:

- Rafforzare le attività di controllo del territorio portuale;
- Migliorare i livelli di **safety** (sicurezza operativa) e **security** (sicurezza pubblica);
- Tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza delle persone che transitano nell'area, incluso lo specchio acqueo del porto.

L'attività di controllo richiede una risposta concreta e coordinata, basata sulla sinergia tra le diverse istituzioni coinvolte (Regione Campania e Autorità Marittima), nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

La cooperazione tra le Parti rappresenta un elemento fondamentale per rispondere alla crescente domanda di sicurezza integrata. In tale contesto, il sistema di videosorveglianza costituisce uno strumento strategico per monitorare situazioni emergenziali o condizioni che richiedano l'intervento delle autorità competenti.

Il sistema è progettato per garantire l'archiviazione delle immagini per un periodo di tempo idoneo a consentire l'attivazione delle opportune misure da parte degli Enti interessati.

Il trattamento delle immagini acquisite tramite telecamere costituisce trattamento di "dati personali", in quanto le immagini possono rendere identificabili persone fisiche, e pertanto è soggetto ai principi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Ai sensi del D.Lgs. 14 novembre 2009, n. 150 (attuazione della Direttiva 2008/114/CE) e successive norme, gli enti pubblici possono installare sistemi di videosorveglianza per finalità di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il Provvedimento del Garante per la privacy dell'8 aprile 2010 reca le regole specifiche per i sistemi di videosorveglianza, stabilendo fra l'altro che la conservazione delle immagini deve essere limitata al "tempo strettamente necessario" e che, in assenza di motivazioni specifiche, il termine ordinario è 24 ore (fatta eccezione per casi particolari fino a 7 giorni).

In materia di sicurezza urbana, la Direttiva (UE) 2016/680 (indagini penali e di polizia) recepita con il D.Lgs. 11 aprile 2018, n. 51 consente, in determinate condizioni, deroghe ai principi generali del GDPR per trattamenti finalizzati ad attività investigative.

I principi generali da rispettare sono quelli di liceità, correttezza, trasparenza, finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e integrità/confidenzialità, come previsto dai (artt. 5 e 32 del GDPR).

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

Acronimi e riferimenti normativi:

DPIA	Data Protection Impact Assessment – Valutazione d’Impatto sulla protezione dei dati
DPO	Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei Dati
EDPB	European Data Protection Board – Comitato europeo per la Protezione dei Dati. Organismo europeo indipendente il cui scopo è garantire un’applicazione coerente del GDPR.
ENISA	European Union Agency for Network and Information Security
GDPR	General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679
IT	Information Technology
WP29	Working Group 29: gruppo istituito ai sensi dell’art. 29 della direttiva 95/46 CE. Dal 25 Maggio 2018 prende il nome di European Data Protection Board.
D.lgs. n. 101/2018	Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
D.lgs. n. 196/2003	Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, n. c. “Codice Privacy”.
Regolamento UE 2016/679	Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Legge n. 300/1970	Statuto dei Lavoratori.
Linee guida EDPB 3/2019	Linee guida in materia di videosorveglianza secondo il regolamento (UE) 2016/679, rilasciate dall’EDPB il 29 gennaio 2020.

Definizioni tecniche e operative

- per “*banca di dati*”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di coordinamento, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree portuali gestite dall’Ente.
- per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini

effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d. per "titolare", la Regione Campania, nelle sue articolazioni interne, cui compete assumere decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "responsabile", la persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o un altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k. per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nell'ambito portuale gestita dalla Regione Campania e collegati alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima, definendone il perimetro esclusivamente nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza, ovvero l'area portuale di Amalfi in cui sono posizionate le telecamere. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati dalle Forze di Polizia competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Art. 5 – Principi generali

Le finalità perseguite mediante l'attivazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono coerenti con le funzioni istituzionali della Regione Campania, in particolare con riferimento alla sicurezza negli accosti delle navi alle banchine, nonché alla prevenzione e gestione di eventi che possano compromettere

l'incolumità pubblica e la tutela del patrimonio demaniale e si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità, finalità, riservatezza e responsabilizzazione.

1. **Principio di liceità**

In ossequio al principio di liceità, la Regione Campania utilizza sistemi di videosorveglianza esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e in conformità alle normative in materia di sicurezza e security portuale. Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito qualora necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a), e dell'art. 6, par. 1, lett. e), del RGPD. Pertanto, la videosorveglianza nell'ambito portuale è consentita **senza necessità di acquisire il consenso** degli interessati.

2. **Principio di necessità (minimizzazione dei dati)**

In applicazione del principio di necessità, e nel rispetto dei criteri di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) e art. 6, par. 1, lett. e), RGPD), il sistema di videosorveglianza adottato è configurato in modo da ridurre al minimo la raccolta e la registrazione di dati personali o identificativi. È previsto l'impiego di modalità che consentano l'identificazione dell'interessato solo in caso di stretta necessità, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di dati anonimi.

3. **Principio di proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionati agli scopi perseguiti. Nel determinare la necessità dell'installazione degli impianti, è stata effettuata una valutazione in merito al rischio concreto, evitando il monitoraggio di aree non esposte a pericoli reali o prive di esigenze effettive di deterrenza. Laddove si è proceduto all'installazione è stata finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, di danneggiamento o di furto, essa è avvenuta solo dopo aver constatato **l'inefficacia di misure alternative**, quali: presenza di personale addetto, sistemi di allarme, controllo degli accessi, barriere fisiche.

4. **Principio di finalità**

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), RGPD, i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. La videosorveglianza è stata dunque adottata come **misura complementare** per garantire e migliorare la sicurezza dell'ambito portuale, in conformità con quanto previsto dal **Regolamento (CE) n. 725/2004**, finalizzato a prevenire atti illeciti intenzionali (es. atti terroristici) e a tutelare aree dove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizio, con particolare attenzione alle banchine e accosti utilizzati da navi adibite al Trasporto Pubblico Locale.

5. Principio di integrità e riservatezza

In applicazione del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), RGPD), il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati trattati. Tali misure sono finalizzate a prevenire accessi non autorizzati, trattamenti illeciti, perdita, distruzione o danni accidentali dei dati personali raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza.

6. Principio di responsabilizzazione (accountability)

Ai sensi dell'art. 5, par. 2, RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure **efficaci e documentabili** per dimostrare la conformità al Regolamento. Tali misure devono considerare la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Articolo 6 – Finalità

Obiettivi chiave:

- **Deterrente:** la presenza visibile delle telecamere ha un effetto preventivo su atti criminali di qualsiasi indole e natura (come furti, vandalismo, abbandono di rifiuti, etc), scoraggiando i malintenzionati.
- **Controllo dell'ambito portuale:** le telecamere aiutano a monitorare aree sensibili, come le banchine e le zone operative, i punti di rifornimento e di alaggio e varo unità navali, i cantieri navali, l'accesso veicolare alle zone operative delimitate da varchi elettronici, permettendo un controllo più capillare dell'area portuale.
- **Supporto investigativo:** le registrazioni forniscono prove preziose alle Forze di Polizia ed all'Autorità Giudiziaria per identificare i colpevoli e supportare le indagini ed i procedimenti giudiziari.

L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è finalizzato, in particolare, a:

- a) prevenire e reprimere atti illeciti di natura penale e/o amministrativa commessi nell'ambito portuale di Amalfi, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del D. L. n. 14/2017;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale e/o amministrativa legato a fenomeni di degrado ambientale e urbano, nonché di sicurezza della navigazione in genere e sicurezza stradale;
- c) tutelare gli operatori di Polizia Giudiziaria, nell'ambito di operazioni e accertamenti svolti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e del patrimonio pubblico in generale contro eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- e) prevenire, accertare e perseguire reati o procedere a esecuzioni di sanzioni penali;
- f) arresto in flagranza differito (nei casi consentiti dalla Legge);
- g) tutelare danneggiamenti semplici o aggravati di cose esposte alla pubblica fede (su richiesta motivata o querela sporta dalla persona offesa);

- h) monitorare e controllare il traffico passeggeri, cantieristico, diportistico e le operazioni portuali (alaggio e varo, bunkeraggio);
- j) rilevare e controllare i veicoli in transito nelle zone operative dotate di sistemi specifici in grado di consentire l'accesso ai veicoli autorizzati (c.d. "varchi elettronici"), nonché di rilevare la targa (c.d. "telecamere al lettura ottica della targa");
- k) attivare procedure inerenti protocolli di Protezione Civile in caso di emergenze, calamità naturali o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati per l'accertamento differito e la notificazione di sanzioni per violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, al di fuori dei casi espressamente consentiti dallo stesso CDS (art. 201). È in ogni caso consentito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle registrazioni, nell'ambito dell'accertamento di violazioni amministrative a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, N. 689.

Articolo 7- Informativa

Gli interessati saranno informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale relativa registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "breve", ovvero cartelli informativi posizionati agli ingressi e nelle varie zone dell'area portuale. Una prima informazione, quindi, è costituita dalla cartellonistica, che deve essere ben visibile immediatamente prima che l'Interessato possa accedere nell'area videosorvegliata. Qualora la videocamera effettui anche riprese notturne, il cartello deve essere visibile anche di notte. L'informativa breve deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati. L'informativa breve deve identificare il Titolare del trattamento e specificare le finalità della sorveglianza. Il Titolare del trattamento comunicherà agli interessati in ambito portuale l'attivazione del sistema di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

CAPO II

TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Articolo 8 – Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Campania, nelle sue articolazioni interne competenti in materia di sicurezza portuale e videosorveglianza, che determina le finalità e le modalità del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 9 – Responsabile del trattamento

Il Titolare può designare uno o più **Responsabili del trattamento** ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il Responsabile è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o un altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare, sulla base di un contratto o altro atto giuridico che disciplini il rapporto e definisca obblighi e responsabilità.

Il Titolare del trattamento nomina l'Ufficio Locale Marittimo del Porto di Amalfi, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

A tale riguardo il Responsabile del trattamento, sottoscrivendo il presente atto:

- conferma la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, dalle Direttive europee nonché dai provvedimenti e normative sopra richiamate e, più in generale, dalle Norme in materia di protezione dei dati personali;
- si obbliga a procedere al trattamento dei dati – esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 5 - e comunque nei limiti delle funzioni ed attribuzioni che fanno capo all'A.M.
- sebbene tali finalità siano perseguite con sistemi di videosorveglianza, le stesse non sono oggetto di monitoraggio h24 da parte del personale della sala operativa dell'Ufficio Locale Marittimo del Porto di Amalfi;
- si attiene in materia di sicurezza dei dati, oltre che al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali anche, alle istruzioni di carattere generale nonché a ogni altra istruzione documentata concordata con il Titolare.

Il Titolare, eventualmente con apposita nomina ex art. 28 GDPR, può valutare di incaricare un fornitore per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi di archiviazione e di gestione del sistema di

videosorveglianza, richiamandola al pieno rispetto di quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle vigenti disposizioni normative, ivi incluso il profilo della sicurezza. Tale azienda potrà accedere ai locali e ai supporti informatici di registrazione con le modalità individuate e concordate con il Responsabile del trattamento.

Articolo 10 – Incaricati del trattamento

Il Titolare o il Responsabile del trattamento può designare, mediante atto formale, soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (c.d. **Incaricati**), individuati tra il personale appositamente formato e istruito. Gli Incaricati operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile e trattano i dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, nel rispetto del principio di riservatezza e delle misure tecniche e organizzative adottate.

Articolo 11 – Obblighi di riservatezza e formazione

Tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali sono tenuti al rispetto della **riservatezza** e al **segreto professionale**, anche dopo la cessazione del trattamento. Il Titolare assicura che i Responsabili e gli Incaricati del trattamento ricevano **adeguata formazione** in materia di protezione dei dati personali e siano informati circa i rischi e le responsabilità connessi all'uso dei sistemi di videosorveglianza.

Articolo 12 - Registro delle autorizzazioni

Il Titolare del trattamento conserva un **registro aggiornato delle designazioni** dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento, indicante le relative mansioni e gli ambiti di operatività.

Articolo 13 – Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. monitorati, in tempo reale, dove sarà gestito e controllato il corretto funzionamento dell'impianto, presso la sala operativa dell'Autorità Marittima;
- d. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente il rispetto delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e. trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato degli interessati;

- f. conservati per un periodo non superiore a *sette giorni* successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in caso di specifica richiesta, con finalità investigativa, inoltrata dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione rivestirà carattere di eccezionalità in relazione a necessità cogenti imposte da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure dalla necessità di consegnare una copia su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso.

Si precisa che in tutti i casi in cui si renda necessario procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, occorre che una richiesta in tal senso sia sottoposta ad una verifica preliminare da parte del Titolare del trattamento. L'allungamento dei tempi di conservazione, oltre i termini previsti, deve in ogni caso ritenersi di carattere eccezionale, e ciò nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo è applicato il principio di necessità (minimizzazione), come stabilito dal GDPR: qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito. Il sistema a supporto degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata ed i relativi supporti distrutti.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza in conformità a quanto indicato all'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In particolare:

Il trattamento dei dati personali attraverso l'impiego di un sistema di videosorveglianza è equiparato al trattamento dei dati personali a mezzo di strumenti elettronici.

Tra le misure che il Titolare adotta o può adottare per tale trattamento, si segnalano:

- **Credenziali di autenticazione distinte per livello di accesso**
In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli incaricati, devono essere configurati diversi livelli di accesso e trattamento delle immagini.
- **Abilitazione in base alla mansione**
Se i sistemi di videosorveglianza prevedono la registrazione e la conservazione delle immagini, deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di prendere visione delle immagini stesse.
- **Cancellazione automatica**
Il sistema deve prevedere la cancellazione in automatico delle immagini registrate mediante

sovrascrittura, rispettando le scadenze contenute nel presente regolamento.

- **Cautele nelle attività di manutenzione**

L'accesso alle immagini è limitato ai casi ove si renda indispensabile compiere delle verifiche tecniche.

- **Protezione da accessi abusivi**

Nel caso in cui il sistema di ripresa sia collegato a reti telematiche, trova applicazione il disposto di cui all'art. 615ter c.p.

- **Cifratura delle comunicazioni su reti pubbliche**

La trasmissione tramite reti pubbliche di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche di crittografia che garantiscano la riservatezza.

È compito del Responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento alla gestione dell'impianto di videosorveglianza verificare il rispetto delle misure di sicurezza contenute nel presente regolamento e della normativa di settore e comunicare al Titolare del trattamento eventuali misure che si rendano necessarie per evitare il rischio di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Della adozione di tali misure di sicurezza sarà fatta menzione nella eventuale DPIA effettuata dal Titolare.

Il Titolare del trattamento, per il tramite del responsabile o degli incaricati del trattamento, deve costituire nell'apposito registro, o inserire un'apposita sezione per il trattamento dei dati della videosorveglianza nel registro dei trattamenti preesistente, per la disciplina di questo trattamento, delineato dal GDPR.

La valutazione di impatto si configura come un'autonoma valutazione che il Titolare del trattamento pone in essere per analizzare la necessità, la proporzionalità e i rischi di un determinato trattamento dati per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tale valutazione deve essere effettuata per tutti i trattamenti in materia di videosorveglianza che possono comportare tale livello di rischio e, in particolar modo, deve essere effettuata secondo il GDPR in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. Per determinare se un trattamento è svolto su "larga scala" si deve far riferimento al numero degli interessati, al volume di dati e/o alle tipologie di dati, alla durata dell'attività di trattamento e all'ambito geografico dell'attività di trattamento.

Articolo 14 – Modalità di raccolta dei dati

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali banchine, piazzali ed immobili appartenenti al demanio marittimo portuale ubicati nell'ambito portuale, nonché in corrispondenza del perimetro delle aree portuali. Le telecamere consentono riprese video a colori o in bianco/nero. Esse possono essere dotate di brandeggio, zoom ottico programmati e lettore targhe e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione che consente di registrare le immagini esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la centrale operativa di controllo dell'Ufficio Locale Marittimo del Porto di Amalfi. In questa sede le immagini saranno visualizzate in tempo reale su monitor e registrate in digitale su hard disk - DVR.

Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo programmato ed al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede, in automatico, alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Le immagini videoregistrate possono essere visionate dagli operatori della centrale operativa o Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta scritta registrando l'accesso su apposito registro, predisposto dall'ufficio competente e custodito dagli operatori stessi, mentre possono essere estrapolate e consegnate esclusivamente alle Forze di Polizia o Autorità Giudiziaria a seguito di apposita richiesta scritta.

Nel caso in cui i rappresentanti delle suddette Forze di Polizia si presentino in Sala di Videosorveglianza per la mera visualizzazione delle immagini, l'addetto in centrale è tenuto ad avvisare il responsabile del trattamento per preventivo N.O all'accesso, nonché ad annotare nel registro il nominativo del richiedente con indicazione del relativo Comando di appartenenza.

Esclusivamente per le casistiche sopra riportate, al fine di snellire le procedure amministrative, il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile del trattamento al rilascio delle immagini, fermo restando l'annotazione negli appositi registri.

Articolo 15 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree comprese dell'ambito portuale di Amalfi.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per esclusivo perseguimento delle finalità espresse.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali a carico del trasgressore.

E' vietato fotografare e/o filmare con cellulari o altro tipo di dispositivo elettronico direttamente le immagini trasmesse dai monitor della sala di videosorveglianza.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 16 - Diritti dell'interessato

Le procedure per accesso alle immagini registrate possono essere attivate:

- sulla base di denunce all'autorità giudiziaria competente da parte dei cittadini;
- sulla base di segnalazioni pervenute agli Organi di Polizia;
- a seguito di atti illeciti rilevati direttamente dagli operatori nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- per attività di indagine;
- per motivi di sicurezza pubblica;
- dietro presentazione di istanza di accesso agli atti, motivata come previsto dalla L. n. 241/90 s.m.i.;
- dietro presentazione di apposita istanza al Titolare del trattamento dei dati nell'esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. GDPR, nonché artt. 9 e ss. D.Lgs. N. 51/2018 da parte dell'interessato, specificando nella richiesta il luogo e il periodo di riferimento. In questo caso l'accesso potrà avvenire, solo se si è in grado di identificare l'interessato, senza pregiudicare i diritti e le libertà di altri soggetti, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta, ovvero di 45 giorni previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo, avuto riguardo dei limiti previsti dagli articoli 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy, art. 23 del GDPR e art. 14 D.Lgs. 51/2018. Nel caso di impossibilità di soddisfare la richiesta si dovrà dare notizia all'interessato della ricerca senza successo. La stessa richiesta per l'accesso ai dati personali di persone decedute può essere avanzata da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. In tutti i casi l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti o associazioni.
- Fermo restando quanto stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 13 sopra menzionato, il Responsabile, ove richiesto dal Titolare, collabora nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati.
- Qualora gli interessati trasmettano la richiesta per l'esercizio dei loro diritti al Responsabile,

quest'ultimo la inoltra tempestivamente al Titolare.

Ai sensi del GDPR, all'interessato sono assicurati diversi diritti, in particolare:

- accedere ai dati che lo riguardano;
- verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, la cancellazione dei propri dati o la limitazione del trattamento degli stessi a determinate finalità.

Il Titolare, garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le settantadue ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Titolare;
- i dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia, a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'Interessato, potrà essergli addebitato un contributo spese, ai sensi del GDPR.

Articolo 17 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di trattamento, i dati personali sono distrutti, oppure conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Articolo 18 – Comunicazione

La comunicazione di dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli scopi da una norma di legge.

CAPO IV

NORME

Articolo 19 - Modifiche regolamentari

Le norme del presente Regolamento saranno aggiornate in base a:

- eventuali modifiche legislative e/o regolamentari future
- evoluzioni tecnologiche e sviluppi dei sistemi di sicurezza utilizzati.

Articolo 20 – Provvedimenti attuativi

Per le definizioni e riferimenti normativi si rimanda a:

- art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- art. 2 del D.Lgs. 51/2018.

Articolo 21 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano:

- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
- Normative e linee guida specifiche in materia di videosorveglianza e protezione dati, tra cui:
 - Provvedimenti del Garante privacy (es. 2010, 2004);
 - Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, come recepita dal D.Lgs 51/2018 in data 18.5.2018;
 - Norme relative a sicurezza pubblica, porti, trasporto marittimo, e sicurezza urbana;
 - Circolari e decreti del Ministero dell’Interno e altre autorità competenti;
 - Linee guida EDPB (European Data Protection Board);
 - Decreti e direttive europee e nazionali in materia di sicurezza, videosorveglianza, e protezione dei dati personali;
 - Codice della navigazione, approvato con R.D. n. 327/1942 e s.m.i.;
 - Reg. Cod. Nav.» il Regolamento per la Navigazione Marittima, approvato con D.P.R. 328/1952 e s.m.i.;

- D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15;
- D.Lgs 51/2018 in data 18.5.2018;
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- D.Lgs. 14 novembre 2009, n. 150 (attuazione della Direttiva 2008/ 114/CE) e successive norme, gli enti pubblici possono installare sistemi di videosorveglianza per finalità di tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Regolamento (Ce) N. 725/2004 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

Articolo 22 - Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90 e successive modifiche, sarà reso pubblico e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).

Articolo 23 - Entrata in vigore e durata

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione e pubblicazione sul B.U.R.C.

ALLEGATI

- MODULISTICA

INFORMATIVA BREVE

Al fine di garantire una nuova informativa breve della registrazione video si suggerisce di predisporre un numero adeguato di cartelli secondo il presente fac-simile.

 Videosorveglianza!	<u>Identità del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:</u>
	<u>Recapiti, anche del responsabile della protezione dei dati (ove applicabile):</u>
	<u>Informazioni sul trattamento che ha il maggiore impatto sull'interessato (ad esempio, periodo di conservazione o monitoraggio in tempo reale, pubblicazione o trasmissione di filmati a soggetti terzi):</u>
	<u>Scopo(i) della videosorveglianza:</u>
 Ulteriori informazioni sono disponibili: • a mezzo comunicazione • presso la nostra reception/ nelle informazioni al cliente/ nel registro • via Internet (URL)...	<u>Diritti degli interessati:</u> Gli interessati possono esercitare diversi diritti tra cui, in particolare, il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso o la cancellazione dei propri dati personali. Per maggiori dettagli su questa videosorveglianza, compresi i diritti degli interessati, si consultino le informazioni complete fornite dal titolare del trattamento utilizzando le opzioni che figurano sulla sinistra.

Area videosorvegliata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010 Questa area è sottoposta a videosorveglianza per finalità di sicurezza, tutela del patrimonio, controllo del territorio portuale e pubblica incolumità ed è collegata con la centrale operativa dell'Autorità Marittima.

Titolare del trattamento: Regione Campania – [indirizzo, e-mail, tel.]

Le immagini sono registrate e conservate per un periodo massimo di [24 ore / 7 giorni] e possono essere visionate solo da personale autorizzato.

Il sistema è conforme al GDPR e alle normative vigenti.

PLANIMETRIA PORTO DI AMALFI

– Impianto di videosorveglianza